Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

358/10

21/7 RACCOMANDATA A MANO

Area 5- Settore 09
A.G. C. ECOLOGIA TUTELA AMBIENTE E DISINQUINAMENTO
SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
VIA DE GASPERI N. 28
80133 NAPOLI

N. Pratica: **4956/10 C.C.**
Oggetto: Trasmissione sentenza n.44/11 ad istanza dell'avv. Barbiero. Comune di Alvignano

Giunta Regionale della Campania
Settore Ciclo Integrato delle Acque
21 LUG. 2011
PRESA IN CARICO

Si trasmette la sentenza relativa al giudizio tra Comune di Alvignano c/ Regione Campania, notificata con la formula esecutiva ad istanza dell'avv. Barbiero unitamente alla specifica delle somme liquidate, per le valutazioni e determinazioni di competenza.

Il COORDINATORE DELL''AREA
- Avv. Maria D'Elia -

Avv. Elisabetta Balletta
Tel. 081-7963535

DATA PASS 22/09/2010

fonte: http://b

fonte: http://b

STUDIO LEGALE
Avv. PAOLO BARBIERO
Via A. Genovesi, 40 - 81012 ALVIGNANO (CE)
Cell. 328 5344218 - Telefax 0823 869797

COPIA CONFORME
CC 1956/10
Avv. BARBIERI

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sez. distaccata di Piedimonte Matese
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
6890 26 APR 2011
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia, 81

Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., sezione distaccata di Piedimonte Matese, dott.ssa Maria Carolina De Falco all'udienza del 24.03.11 ha pronunciato ex art. 23 L. 689/81 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 269 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2010, avente da oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. ingiunzione n. 358 del 28.06.10 della Regione Campania

TRA

COMUNE ALVIGNANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Barbieri presso il cui studio elettivamente domicilia in Alvignano alla Via Genovesi n. 40, in forza di mandato alle liti a margine del ricorso in opposizione e di delibera della Giunta Comunale n. 149 del 09.07.10 e 167 del 27.07.10

OPPONENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., legale rappresentante, con sede in Caserta, loc. San Benedetto, presso lo STAP Ecologia, Centro Direzionale Via Arena

OPPOSTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Con discussione orale le parti all'udienza del 24.03.11 l'opponente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, ed in particolare alle note conclusive autorizzate depositate in data 14.03.11. Il GU all'esito dava lettura della presente sentenza.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso in quanto depositato in data 04.08.10, ovvero entro il termine decadenziale di giorni 30 dalla notifica dell'impugnata ordinanza ingiunzione, avvenuta in data 05.07.10.

Ancora in via del tutto prioritaria va dato atto della contumacia della Regione Campania che nonostante la rituale notifica da parte dell'Ufficio nel rispetto dei termini a comparire dell'opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione per il 13.01.11 in data 01.09.10, non si è costituita in giudizio.

Nel merito va premesso che con ordinanza ingiunzione n. 258 del 28.06.10 la Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento A.G.C.'5, premettendo che l'ASL C, Unità operativa di prevenzione collettiva- Distretto sanitario n. 32 aveva contestato in data 08.07.09 al Comune di Alvignano nella persona del Sindaco, e nella persona del R.U. Tecnico Comunale la

fonte: http://b

fonte: http://b

violazione dell'art. 45 l. 152/99 ovvero che lo scarico delle acque reflue della pubblica fognatura della Frazione Marcianofredda avveniva direttamente nell'alveo del vallone Arbostella senza previa depurazione ed autorizzazione allo scarico, nessuna memoria difensiva ricevuta da parte dei rappresentanti dell'ente, aveva ingiunto ai soggetti menzionati la sanzione amministrativa di euro 51.164,57 oltre spese.

Con l'odierna opposizione il ricorrente Comune proponeva diversi profili di infondatezza dell'atto di ingiunzione così sintetizzabili : 1) estinzione della sanzione per mancata contestazione ovvero notifica del verbale di accertamento, mai ricevuta dall'ente; 2) inesistenza della notifica in parola per assenza della relata di notifica e mancato rispetto delle formalità previste dagli artt. 14, 18 e 22 della l. 689/81; 3) nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione per essere la stessa diretta al "Sindaco p.t. del Comune di Alvignano" e non al "Comune di Alvignano in persona del Sindaco p.t."; 4) inammissibilità dell'ingiunzione per essere stato l'accertamento compiuto dalla locale ASL del Comune di Caiazzo, in luogo dell'unico organo accertatore legittimato, ovvero il Corpo Forestale dello Stato; 5) mancata contestazione dell'accertamento all'obbligato in solido, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Alvignano; 6) nullità dell'atto impugnato per assenza di motivazione; 7) infondatezza della pretesa per l'inesistenza di pubblica fognatura nella frazione di Marciano Fredda, e per assenza dell'obbligo del Comune all'epoca a dotarsi di una pubblica fognatura, vista l'esiguità della popolazione (129 persone); 8) prescrizione dell'azione sanzionatoria; 9) mancata vigenza della norma sanzionatoria al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione; 10) mancata sottoscrizione provvedimento amministrativo.

Orbene, va premesso che rispetto a tutti i profili di illegittimità del provvedimento impugnato la presente decisione adotterà il criterio di valutazione della cd. "ragione più liquida", sulla scorta del principio consolidato e di recente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 3/10), secondo cui *"la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre"*(cfr. Cass. n. 11357/06).

Invero di fronte alla mancata costituzione dell'ente ingiungente ed al mancato deposito della documentazione a supporto della istanza sanzionatoria, in particolare della contestazione immediata o differita a mezzo notifica dell'illecito dell'08.07.05 entro i successivi 90 giorni, non può che dichiararsi ex art. 14 l. 689/81 estinta la sanzione inflitta con l'ordinanza del 28.06.10 , notificata in data 05.07.10.

Invero, non può non rammentarsi che nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio assume sostanzialmente veste di attrice, spettando ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione e di contestare la loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente che assume formalmente veste di convenuto la prova dei fatti impeditivi ed estintivi (cfr. Cass. 07.03.07).

Nel caso di specie spettava alla Regione Campania innanzitutto depositare, dimostrandone così la tempestività ai sensi dell'art. 14 l. 689/81, il verbale di accertamento con contestazione immediata o notifica entro i successivi 90 giorni, elemento procedurale indispensabile per l'emissione dell'atto conclusivo finale impositivo della sanzione, ovvero per consentire alla parte ingiunta nel corso del procedimento di interloquire con l'Amministrazione e presentare eventuali elementi a discapito così assicurando la piena estrinsecazione del diritto di difesa, e previsto a pena di estinzione della sanzione dal co. 5° del predetto articolo.

Invero, illuminante a tal proposito è una recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione che alla luce della struttura del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione (solo formalmente impugnatorio, ma rimesso alle regole del giudizio ordinario di cognizione) consente di chiarire che il mancato deposito degli atti del procedimento da parte dell'Amministrazione – indipendentemente dalla sua costituzione – è elemento determinante ai fini della decisione della

fonte: http://b

fonte: http://b

controversia laddove le eccezioni formulate dal ricorrente richiedano proprio l'esame di tali atti relativamente ai quali lo stesso non ha l'obbligo di richiedere d'ufficio l'acquisizione (cfr. Cass. n. 927/10 secondo cui *"Il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione"*).

Né l'Amministrazione nel merito ha dato la possibilità di valutare i fatti costitutivi della sua pretesa sanzionatoria a mezzo del provvedimento di contestazione del 08.07.05, cui pure *per relationem* si richiama la motivazione dell'atto impugnato.

Infine, il mancato deposito degli atti non consente neanche di verificare se in originale l'ordinanza ingiunzione n. 358 del 28.06.10 sia stata effettivamente sottoscritta rispetto alla copia che è stata notificata all'ingiunto ente, che risulta invece sprovvista di sottoscrizione (*"La mancanza della sottoscrizione (o della dizione « firmato ») nella copia conforme di un provvedimento amministrativo non è causa di nullità (né tanto meno annullabilità), dando luogo al più ad una mera irregolarità. Infatti, la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità dell'atto solo per l'originale e non anche per le copie conformi"* cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 18/09/2009, n. 5622) con la conseguente inevitabile conclusione della nullità assoluta dell'atto (*" l'atto amministrativo che non rechi la sottoscrizione del funzionario investito dell'ufficio avente competenza ad emanare l'atto predetto, è affetto da nullità assoluta quand'anche non si acceda alla tesi della inesistenza giuridica (nella fattispecie è stata equiparata la mancanza di sottoscrizione e la sottoscrizione da parte di soggetto fisico non legittimato)* (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 1991, n. 885).

Per i suddetti assorbenti motivi, l'opposizione va accolta con la conseguente revove revoca dell'ordinanza impugnata e condanna della resistente contumace alla refusione delle spese di lite.

PQM

1. Dichiara la contumacia della Regione Campania, in persona del Presidente p.t.;
2. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione n. 5358 emessa dalla Giunta Regionale della Campania- Area Generale Coordinamento AGC 5 Ecologia, Tutela Ambiente, n. 358 del 28.06.10;
3. Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del Comune di Alvignano, in persona del Sindaco p.t., delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.850,00 di cui 350,00 per spese per spese, euro 600,00 per diritti e la restante parte per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosene antistatario.

Piedimonte Matese, 24.03.11

IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Carolina De Falco

fonte: http://b

fonte: http://b

Studio Legale
Avv. Paolo Barbiero

Specifica delle somme liquidate nella su estesa Sentenza n. 44/2011 Trib. S.Maria CV. Sez. dist. Di Piedimonte Matese:

1.500,00	per competenze liquidate
350,00	per spese non imponibili
187,50	per spese forfettarie
67,50	per C.p.A
11,00	per esame dispositivo sentenza
11,00	per richiesta copie sentenza
23,00	per esame testo integrale sentenza
11,00	per accesso ufficio
52,00	per consultazioni cliente
52,00	per corrispondenza informativa
11,00	per notifica sentenza
21,37	per spese forfett. successive
7,69	per C.P.A. success.

Totale di **2.305,06** salvo E. e/o O

Alvignano, 18 aprile 2011

Avv. Paolo Barbiero

Via Genovesi, 41 - 81012 Alvignano (CE) - tel e fax 0823 869797; cell. 3285344218
Ric. Via Jan Palach Centro Pich - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) tel 0823 797628 fax 0823 776247

fonte: http://b

fonte: http://b

REPUBBLICA ITALIANA - In nome del Popolo Italiano

e tutti gli Ufficiali Giudiziari [illegible] a chiunque spetti di [illegible]

Ministero di [illegible] Pubblica di [illegible]

La presente [illegible]

si rilascia a favore di [illegible]

Piedimonte Matese, il [illegible]

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA C.V.
Sezione Distaccata di PIEDIMONTE MATESE

Copia conforme all'originale

Piedimonte Matese .....

fonte: http://b

fonte: http://b

MAZZOLLA
UOD 09
28/10/16

2/11/16 menelle
5

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP. 52 – DG. 05 – UOD. 09
Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema
UOD Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0702829 27/10/2016 12,27
Mit. : Avvocatura Regionale
Ass. : 520505 UOD Tutela dell'acqua e gestio...
Classifica : 4.

CC- 4956/2010 – Avv. Balletta
Ricorso promosso da Comune di Alvignano c/Regione Campania
Opposizione ordinanza ingiunzione 358/10
Trasmissione atto di precetto.
Trib. Piedimonte Matese –

In riferimento alla Vs. nota prot. 2016 0648044 del 5/10/16, che ad ogni buon fine si allega in copia, si ritrasmette, per i provvedimenti di competenza, copia dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 44/11 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, reso nel procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Giunta Regionale della Campania
Settore Ciclo Integrato delle Acque
1 NOV. 2016
PRESA IN CARICO

DA TA 8756
02/11/16

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://b

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP. 52 – DG. 05 – UOD. 09
Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema
UOD Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

8/03/17 Prot. ing Mesella
già ad atti.
5 Q. ne
9/3/2017

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0802452 09/12/2016 09,49
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 520909 UOD Tutela dell'acqua e gestio...
Classifica : 4.

CC- 4956/2010 – Avv. Balletta
Ricorso promosso da Comune di Alvignano c/Regione Campania
Opposizione ordinanza ingiunzione 358/10
Trasmissione atto di precetto.
Trib. Piedimonte Matese –

Si ritrasmette, per i provvedimenti di competenza, copia dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 44/11 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, reso nel procedimento emarginato.

Si precisa altresì che le somme indicate nel precetto sono dovute e congrue.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

8/3/17 AGLI ATTI del DATA BASE CON FON 2050

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

SM. STATA 08/03/17

fonte: http://b

fonte: http://b

COPIA

STUDIO LEGALE
avv. Paolo Barbiero
Via Genovesi, 40 81012 ALVIGNANO (CE)
Tel e fax 0823 - 869797 cell. 3285344218

COMUNE
ALVIGNANO
9/R.C.

PRECETTO di PAGAMENTO

L'avv. Paolo Barbiero, nato a Piedimonte Matese il 18.02.1976 C.f. BRBPLA76B18G596S residente in Alvignano via Genovesi, rapp. to e difeso da se stesso, con studio in Alvignano via Genovesi 40 ed ivi elettivamente domiciliato; (p.e.c.: paolo.barbiero@avvocatismcv.it – fax 0823869797);
in virtù della sentenza n. 44 -269/2010 R.N.G- emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. sezione distaccata di Piedimonte Matese in data 24.03.2011, depositata in pari data, provvisoriamente esecutiva come per legge, munita della formula esecutiva in data 01.04.2011 e così notificata alla Regione Campania in persona del Presidente pt in data 26.04.2011,

INTIMA

alla Regione Campania in persona del Presidente p.t. con sede in Napoli via S.Lucia, 81, pagare nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- Euro 350,00 per spese non imponibili
- Euro 1.500,00 per competenze liquidate
- Euro 187,50 per spese forfettarie
- Euro 67,50 per c.p.a.
- Euro 11,00 per esame dispositivo sentenza
- Euro 11,00 per accesso ufficio
- Euro 14,00 per richiesta copie
- Euro 23,00 per esame testo integrale sentenza
- Euro 11,00 per disamina esecutività
- Euro 11,00 per accesso ufficio
- Euro 11,00 per notificazione sentenza
- Euro 45,00 per atto di precetto
- euro 7,00 per scritturazione e coll.ne
- euro 28,00 per onorario precetto

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
14093 09 SET 2011
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia, 81

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
13 SET. 2011
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

fonte: http://b

fonte: http://b

- euro 21,50 per spese forfettarie
- euro 7,74 per C.P.A.

e così complessivamente la somma di euro 2.306,25 S. E. o O. oltre interessi legali maturandi, spese e competenze successive occorrenti

Con espressa avvertenza che, in difetto di pagamento nei termini sopra indicati, si procederà ad esecuzione forzata.

Salvo ogni diritto

Alvignano, 31 agosto 2011

avv. Paolo Barbiero

ALE BARBIERO
enoveni, 40
81012
lvignano
(CE)

fonte: http://b

REGIONE CAMPANIA in
persona del Presidente pt
tempore
Via S. Lucia, 81,

NAPOLI

fonte: http://b

COPIA

STUDIO LEGALE
avv. Paolo Barbiero
Via Genovesi, 40 81012 ALVIGNANO (CE)
Tel e fax 0823 - 869797 cell. 3285344218

COMUNE
ALVIGNANO
9/R.C.

PRECETTO di PAGAMENTO

L'avv. Paolo Barbiero, nato a Piedimonte Matese il 18.02.1976 C.f. BRBPLA76B18G596S residente in Alvignano via Genovesi, rapp. to e difeso da se stesso, con studio in Alvignano via Genovesi 40 ed ivi elettivamente domiciliato; (p.e.c.: paolo.barbiero@avvocatismcv.it – fax 0823869797);
in virtù della sentenza n. 44 -269/2010 R.N.G- emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. sezione distaccata di Piedimonte Matese in data 24.03.2011, depositata in pari data, provvisoriamente esecutiva come per legge, munita della formula esecutiva in data 01.04.2011 e così notificata alla Regione Campania in persona del Presidente pt in data 26.04.2011,

INTIMA

alla Regione Campania in persona del Presidente p.t. con sede in Napoli via S.Lucia, 81, pagare nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- Euro 350,00 per spese non imponibili
- Euro 1.500,00 per competenze liquidate
- Euro 187,50 per spese forfettarie
- Euro 67,50 per c.p.a.
- Euro 11,00 per esame dispositivo sentenza
- Euro 11,00 per accesso ufficio
- Euro 14,00 per richiesta copie
- Euro 23,00 per esame testo integrale sentenza
- Euro 11,00 per disamina esecutività
- Euro 11,00 per accesso ufficio
- Euro 11,00 per notificazione sentenza
- Euro 45,00 per atto di precetto
- euro 7,00 per scritturazione e coll.ne
- euro 28,00 per onorario precetto

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
14093 09 SET 2011
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia, 81

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
13 SET. 2011
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

fonte: http://b

STUDIO LEG
G
A

fonte: http://b

- euro 21,50 per spese forfettarie
- euro 7,74 per C.P.A.

e così complessivamente la somma di euro 2.306,25 S. E. o O. oltre interessi legali maturandi, spese e competenze successive occorrenti

Con espressa avvertenza che, in difetto di pagamento nei termini sopra indicati, si procederà ad esecuzione forzata.

Salvo ogni diritto

Alvignano, 31 agosto 2011

avv. Paolo Barbiero

ALE BARBIERO
cnovesi, 40
81012
lvignano
(CE)

fonte: http://b

REGIONE CAMPANIA in
persona del Presidente pt
tà S. Lucia, 81,

NAPOLI

fonte: http://b

AN. BALLETTA
03

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

Spett.le Avvocatura Regionale, all'Avvocato
Capo
Avv. Maria D'Elia
us01@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0648044 05/10/2016 11,01
Mitt. : 520509 UOD Tutela dell'acque e gestio...
Ass. : Ambiente, Lavoro, Personale
Classifica : 5.1.22. Fascicolo : 6 del 2016

UOD 600103
Ambiente, Lavoro e Personale
Avv. Pasquale D'Onofrio
us01.uod03@pec.regione.campania.it

Oggetto : C/C 4956/2010 - Sentenza n. 44/2011. Comune di Alvignano. Richiesta dati.

Premesso che in attuazione della DGR n. 1731 del 2006 per i titoli esecutivi, la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio deve concludersi con il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva alla Regione dell'atto giudiziario, così come previsto dall'art. 14 Dl 669/96 e s.m.i. e che si dovrà avviare l'istruttoria per il riconoscimento da quando è pervenuto l'atto giudiziario da parte dell'Avvocatura Regionale che, unitamente al titolo, trasmetterà la relazione circa l'esito del giudizio ed eventuale impugnazione del provvedimento giudiziario;
che con la nota prot. 2015.0278474 del 22.4.2015 del Direttore generale per le risorse finanziarie e successiva nota prot. 0506038 del 21/7/2015 del Capo dell'Ufficio Legislativo, è stato chiarito che ai fini del riconoscimento del debito occorre riportare negli atti istruttori in caso di provvedimento esecutivo ma non ancora passato in giudicato la dicitura "Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente;
che l'art. 475 del c.p.c. prevede la formula esecutiva del titolo;
che in relazione al procedimento in epigrafe si sta procedendo alla predisposizione degli atti ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio e quindi al successivo pagamento, verificata la documentazione agli atti, , si chiede all'Avvocatura Regionale di voler trasmettere eventuali atti di precetto e/o pignoramento e di comunicare eventuale impugnazione dei suddetti provvedimenti giudiziari.
A tal fine si prega di riscontrare tramite pec all'indirizzo dg.05.uod09@pec.regione.campania.it.
Per qualsiasi informazione si potrà contattare il funzionario dott. Mariano Mazzella tramite mail mariano.mazzella@regione.campania.it .

Il Responsabile della PO
Dott. M. Mazzella

LM

Dott. G. Pagliarulo 06 OTT. 2016

Via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli – Tel 081-7963394 – Fax 081-7963060
dg05.uod09@pec.regione.campania.it

fonte: http://b

fonte: http://b